

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
nella procedura per circolazione degli atti del 4 novembre 2003,
visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3
capoverso 1, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concer-
nente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
(OATSP; RS 235.154);
in re: *Psychiatrische Universitätsklinik Basel PUK* concernente la domanda del
10 settembre 2003 per la proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto
professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP, a scopo di ricerca nei campi della
medicina e della sanità pubblica,

ha deciso:

1. Titolare dell'autorizzazione

Responsabile della ricerca autorizzata rimane il prof. dr. med. F. Müller-Spahn,
direttore medico. I due avvicendamenti alle posizioni direttive nei settori *malattie da
dipendenza e psichiatria generale* non hanno conseguenze sull'autorizzazione e
quindi neanche sul dispositivo della decisione, dato che il più alto livello di respon-
sabilità rimane immutato.

2. Durata dell'autorizzazione

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal
momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati di seguito che intervengono prima dello scadere della durata
dell'autorizzazione devono essere resi noti alla Commissione peritale che valuta
quindi se debba essere emessa una nuova decisione d'autorizzazione completa:

- sostituzione del presidente del direttorio medico;
- modifica della struttura amministrativa o organizzativa;
- modifica del regolamento d'accesso.

3. Rimedi giuridici

In virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992
sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federa-
le del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), contro
la presente decisione può essere presentato un ricorso amministrativo alla Commis-
sione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7, entro
30 giorni dalla sua pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e
deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.

4. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto alla direzione del PUK e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

29 giugno 2004

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro